



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 19 del 24/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2016

L'anno **duemilasedici**, addì **ventiquattro**, del mese di **Marzo**, nella **Sala Consiliare Temporanea**, sita in Via Roma N. 41, convocato con avvisi scritti per le ore 19:30 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta ordinaria pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g. In aula risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X	
CAMPANA LORENZO	Consigliere anziano	X	
PICCININI OSCAR	Presidente	X	
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X	
CANADE' SONIA	Consigliere	X	
CENSI STEFANO	Consigliere	X	
ACERBI ANDREA	Consigliere	X	
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere	X	
POLLASTRI BARBARA	Consigliere	X	
BELLEI RITA	Consigliere	X	
ZOBOLI ANDREA	Consigliere	X	
BORSARI ILEANA	Consigliere	X	
BELVISO UMBERTO	Consigliere		X
ARCIFA DANIELA	Consigliere	X	
RONCHETTI ELENA	Consigliere	X	
PANZETTI GIAN LUCA	Consigliere	X	
MALAGUTI MATTEO	Consigliere		X

Presenti: 15 Assenti: 2

Assiste all'adunanza il **il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra RIVI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio, Sig. Oscar PICCININI, introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Svolgono le funzioni di scrutatori i sigg.ri: CAMPANA LORENZO, ZOBOLI ANDREA, RONCHETTI ELENA.

Sono presenti gli Assessori: GHIDONI DANIELE, PICCININI ENRICO, SPADA ANTONELLA.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preso atto che in relazione ai punti dal n. 2 al n. 11 iscritti all'O.d.g. dell'odierno Consiglio comunale, si é proceduto ad effettuare una illustrazione e discussione congiunta, in quanto strettamente correlati e funzionalmente connessi ed una votazione separata;

Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti dell'odierno Consiglio comunale.

- Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

- Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

- Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

- Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

- Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla Legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 288.000, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

- Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

- Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

- Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- Visto infine l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- Visto il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), che ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

- Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

- Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

- Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

- Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

- Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 26/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha così stabilito le aliquote di base e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, alle	1,00%

condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998 (canone concordato) a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale	
Aliquota per fabbricati di interesse storico, non abitazione principale, riconosciuti tali dal Comune come "beni culturali minori"	1,00%
Aliquota per edifici accatastati nella categoria B5 – scuole	0,40%
Aliquota per terreni agricoli	1,06%
Aliquota per aree fabbricabili	1,06%
Aliquota per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06%

- Detrazione per abitazione principale:

- dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo, pensionato che vive solo, in possesso della sola unità immobiliare occupata e delle relative pertinenze, con un reddito ai fini IRPEF inferiore a 15.000,00 euro lordi, riferito all'anno precedente, è aumentata di €. 50,00, fino a concorrenza dell'imposta.

non avvalendosi della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8% consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

- Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2015 ammonta a €. 4.214.316, ridotto a € 3.116.356 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale;

- Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

- Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 05/03/2016, immediatamente eseguibile;

- Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *"Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille"*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;

- Ritenuto, pertanto, approvare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta

municipale propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998 (canone concordato) a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale	1,00%
Aliquota per fabbricati di interesse storico, non abitazione principale, riconosciuti tali dal Comune come "beni culturali minori"	1,00%
Aliquota per edifici accatastati nella categoria B5 – scuole	0,40%
Aliquota per terreni agricoli	1,06%
Aliquota per aree fabbricabili	1,06%
Aliquota per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06%

Detrazione per abitazione principale:

- dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
- la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo, pensionato che vive solo, in possesso della sola unità immobiliare occupata e delle relative pertinenze, con un reddito ai fini IRPEF inferiore a 15.000,00 euro lordi, riferito all'anno precedente, è aumentata di €. 50,00, fino a concorrenza dell'imposta;

- Atteso che, sulla base degli incassi IMU 2015, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella Legge n. 208/2015, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato netto per l'anno 2016 ammonta a €. 3.200.000,00;

- Ritenuto di provvedere in merito;

- Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visti i pareri favorevoli del direttore dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, per la regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed agli atti del Comune;

- Sentito il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento;

- Con 12 voti favorevoli e 3 voti contrari (Ronchetti, Arcifa e Panzetti) espressi in forma palese dai N. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di approvare, per l'anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998 (canone concordato) a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale	1,00%
Aliquota per fabbricati di interesse storico, non abitazione principale, riconosciuti tali dal Comune come "beni culturali minori"	1,00%
Aliquota per edifici accatastati nella categoria B5 – scuole	0,40%
Aliquota per terreni agricoli	1,06%
Aliquota per aree fabbricabili	1,06%

Aliquota per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti
--

1,06%

Detrazione per abitazione principale:

- dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
- la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo, pensionato che vive solo, in possesso della sola unità immobiliare occupata e delle relative pertinenze, con un reddito ai fini IRPEF inferiore a 15.000,00 euro lordi, riferito all'anno precedente, è aumentata di €. 50,00, fino a concorrenza dell'imposta;

2) Di stimare in € 3.200.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 726.184,00 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Oscar PICCININI
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Alessandra RIVI
sottoscritto digitalmente



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

Deliberazione C.C. n. del

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. DEL

ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2016

Specifica degli immobili	Aliquote
Aliquota ridotta per abitazione principale (cat. Catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze ivi compresi gli immobili equiparati per legge all'abitazione principale	0,6 per cento
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998 (canone concordato) a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale,	1,00 per cento
Aliquota per fabbricati di interesse storico, non abitazione principale, riconosciuti tali dal Comune come "beni culturali minori"	1,00 per cento
Aliquota per edifici accatastati nella categoria B5 – scuole;	0,40 per cento
Aliquota per terreni agricoli	1,06 per cento
Aliquota per aree fabbricabili	1,06 per cento
Aliquota per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06 per cento

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

- Dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- La detrazione per abitazione principale del soggetto passivo, pensionato che vive solo, in possesso della sola unità immobiliare occupata e delle relative pertinenze, con un reddito ai fini IRPEF inferiore a 15.000,00 euro lordi, riferito all'anno precedente, è aumentata di €. 50,00, fino a concorrenza dell'imposta.

SI SPECIFICA CHE:

- Per l'applicazione dell'aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998;
- Per l'ulteriore detrazione abitazione principale di euro 50 per i pensionati che vivono soli con reddito ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente, inferiore a €. 15.000,00 lordi



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

è obbligatoria, pena la decadenza del beneficio, la presentazione di una “comunicazione” entro il 31 dicembre dell’anno di competenza. La comunicazione deve contenere, oltre ai dati anagrafici del possessore, i dati catastali identificativi dell’immobile, i dati dell’occupante l’immobile:

- la data di stipula del contratto di cui al comma 3 art. 2, Legge 431/1998, In questo caso è richiesto che copia del contratto di cui al comma 3 art. 2, Legge 431/1998 sia allegata alla comunicazione;
- oppure l’indicazione del reddito da pensione .

La “Comunicazione” è valida anche per gli anni successivi semprechè non intervengano variazioni. In tal caso è fatto obbligo di presentare entro lo stesso termine del 31 dicembre dell’anno di competenza la comunicazione delle variazioni. (perdita dei requisiti, nuovo contratto, ecc.).

La mancata presentazione delle comunicazioni entro il termine stabilito comporta la decadenza del beneficio dell’applicazione della aliquota agevolata ed il recupero dell’imposta non versata applicando le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa di riferimento.

Il modulo da presentare quale “comunicazione” per i fini di cui ai punti precedenti è predisposto dall’ufficio tributi.

La comunicazione può essere consegnata direttamente al protocollo comunale o inviata tramite raccomandata A.R.